



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Decreto n. 12

IL PRESIDENTE

- Preso atto che, secondo l'art. 16 – ultimo comma della Legge Fallimentare, la sentenza di fallimento produce i suoi effetti nei confronti dei terzi dalla data di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese;
- Considerato che la comunicazione della sentenza da parte della Cancelleria fallimentare del Tribunale all'Ufficio del Registro delle Imprese avviene tramite un canale telematico privilegiato e certificato e che l'aggiornamento del Registro è quasi immediato;
- Verificato che la certificazione delle risultanze dei registri tenuti dalla Cancelleria Fallimentare del Tribunale sulla sussistenza di procedure concorsuali, alla luce del dettato dell'art. 16 – ultimo comma della Legge Fallimentare, non produce gli effetti nei riguardi dei terzi (effetti che invece sono propri dell'iscrizione della sentenza di fallimento nel Registro delle Imprese);
- Ritenuta quindi l'attività certificativa della Cancelleria Fallimentare una duplicazione di attività rispetto alla visura e/o certificato rilasciato dal Registro delle imprese, le cui iscrizioni producono gli effetti nei riguardi dei terzi secondo il dettato dell'art. 16 – ultimo comma della Legge Fallimentare

DISPONE

che, al fine di razionalizzare l'attività, la cancelleria fallimentare del Tribunale di Vallo della Lucania non rilasci più certificazioni richieste da privati o Pubbliche Amministrazioni sulla sussistenza di procedure concorsuali sulla base delle risultanze dei registri tenuti presso detta cancelleria. Tale dato, infatti, è ricavabile esclusivamente dal certificato di vigenza o dalla visura rilasciata dall'Ufficio del Registro delle Imprese, con effetti nei riguardi di terzi.

Si comunichi

Vallo della Lucania, 1 FEB. 2018

Il Presidente
(dr. Gaetano De Luca)